

Tribunale collegiale di Teramo, 24 ottobre 2018 - È inammissibile il reclamo proposto dalla banca avverso la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo disposta dal Giudice dell'opposizione a precetto

[Tribunale di Teramo, ordinanza del 24 ottobre 2018, Pres. Chiauzzi, Rel. Fanesi](#)

Massime Avv. Dario Nardone

È inammissibile il reclamo avverso l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo disposta dal giudice dell'opposizione a precetto.

La novella legislativa di cui alla legge 80/2005 (di conversione del decreto legge 35/2005), che ha introdotto la regola della reclamabilità dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione in materia di sospensione della procedura esecutiva ex art. 624, comma 1, c.p.c., si riferisce inequivocabilmente alla sola sospensione disposta nelle sedi di cui all'art. 615, comma 2, e 619 c.p.c., e non anche al caso che l'esecuzione non sia ancora iniziata ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.

La reclamabilità dell'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a precetto ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo non può desumersi nemmeno dalle norme sul procedimento cautelare uniforme, in quanto l'art. 669 quaterdecies c.p.c. limita l'applicabilità di tali norme ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V del libro IV del codice di procedura civile, da cui esula quello *de quo*.

Alla paventata interpretazione analogica dell'art. 624, comma 2, osta anche il principio di tipicità dei mezzi di impugnazione che deve necessariamente far propendere per una interpretazione restrittiva del testo normativo.

La scelta del legislatore appare, peraltro ragionevole, perché, una volta respinta di sospensione ex art. 615, comma 1, c.p.c., la procedura ha di regola inizio con il pignoramento, sicché per un verso diviene inutile continuare ad occuparsi della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, per altro verso il debitore ha ancora a disposizione gli strumenti di cui all'art. 624 c.p.c. per ottenere, dal giudice dell'esecuzione o dal giudice del reclamo, la sospensione della procedura esecutiva ed eventualmente la conseguente estinzione del pignoramento.